

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 12092/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12092 del 2024, proposto da Veronica Messina, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata e Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Catania e Università degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca e Commissione esaminatrice, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Diego Morello, Alessia Contini, Beatrice Tursini, Nadia Colangelo e Giuseppe Manera, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione e/o ammissione con riserva (anche in soprannumero) di parte*

*ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,*

- 1) della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2024-25, pubblicata in data 10.09.2024 sul portale University, in ogni parte di interesse;
  - 2) della Graduatoria riservata ai cd. ex Quartini, sebbene allo stato non conosciuta poiché non resa pubblica;
  - 3) delle comunicazioni a mezzo email inviate da CINECA con cui si è consentito agli ex quartini l'accesso alla riserva, ove considerate lesive;
  - 4) del DM n. 984 del 08.07.2024, in ogni parte di interesse;
  - 5) del DM n. 1101 del 29.07.2024, ove occorrente e nelle parti di interesse;
  - 6) dei risultati della prova visionabili in forma anonima dal sito University, ove di riferimento e di interesse;
  - 7) delle prove stesse sostenute dalla ricorrente, laddove occorrente;
  - 8) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati, nelle parti di interesse;
  - 9) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il DM n. 760 del 27.05.2024, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; b) il DM 1107/2022 laddove di interesse e nelle parti occorrenti; c) l'Avviso del MUR del 17.05.2024, ove di interesse; d) il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 756, del 24 maggio 2024; e) il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 757, del 24 maggio 2024, nelle parti considerate lesive; f) i verbali e ogni altro atto dell'istruttoria sottesa all'assegnazione dei posti disponibili e alle modalità di formazione delle graduatorie; g) il DM n. 472 del 23.02.2024, in ogni parte di interesse e considerata lesiva; h) le graduatorie anonime pubblicate a maggio 2024; i) i bandi degli Atenei resistenti, nelle parti di interesse e ove occorrente;
- per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in soprannumero, al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia di interesse per l'a.a.

2024/2025;

e per la declaratoria dell'illegittimità del *modus operandi* delle P.A. resistenti in riferimento alla distribuzione e all'assegnazione dei posti disponibili;

con condanna *ex art.* 30, co. 2, c.p.a., nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario a tutela degli interessi di parte ricorrente, quale l'ammissione in sovrannumero al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia di interesse.

Con richieste istruttorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi di Catania e dell'Università degli Studi di Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che il pregiudizio dedotto non presenta i requisiti della gravità e irreparabilità in quanto la parte ricorrente, che lamenta il danno che potrebbe subire dalla mancata frequentazione delle lezioni per l'anno accademico 2024/2025, risulta già immatricolata presso una delle sedi prescelte in relazione al corso di laurea di interesse, come rappresentato in giudizio dal Ministero dell'Università e della Ricerca con la relazione di causa depositata in data 2 dicembre 2024 e la pertinente documentazione allegata (cfr. doc. 1 della produzione del Ministero resistente del 3 dicembre 2024);

Ritenuto, pertanto, di non ravvisare i presupposti per la concessione della invocata

misura cautelare;

Ritenuto opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito *web* del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito *web*, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025;
- 5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del proprio sito *Internet* venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale;

Ritenuto che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite della presente fase sostenute dal Ministero dell'Università e della Ricerca debbano essere poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, mentre può farsi luogo a compensazione tra tutte le altre parti,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge. Le spese della presente fase sono invece compensate tra tutte le altre parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Luca Biffaro**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**